

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2547

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LUZZATTO, CECCHERINI, PIERACCINI, CASTELLARIN, FERRI, CHIARAMELLO, MAZZALI, BONFANTINI

Annunziata il 13 novembre 1956

**Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122,
recante norme per la elezione dei Consigli provinciali**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nei primi mesi di quest'anno il Parlamento, a larga maggioranza, approvò il ripristino del sistema proporzionale nelle elezioni amministrative, deliberandone l'applicazione all'elezione dei Consigli comunali aventi trenta o più membri. L'imminenza delle elezioni amministrative scongiò allora di porre in discussione anche il sistema elettorale dei Consigli provinciali, perché non fosse ampliata la materia in esame, e prolungato il tempo necessario alla elaborazione del nuovo testo legislativo. Ma le ragioni medesime che furono accolte per la formazione dei Consigli dei comuni maggiori ben valgono, egualmente, per la formazione dei Consigli provinciali. Il sistema misto adottato per questi ultimi mal si giustifica per essi, e tanto meno ora che i Consigli dei Comuni più importanti sono formati con altro, più equo criterio. Alla prova, inoltre, non si è dimostrata utile al funzionamento dei Consigli provinciali la suddivisione della provincia in collegi, né giuste sono apparse le disparità derivate da tale suddivisione e dallo stesso sistema elettorale adottato. Nelle elezioni del 27 maggio scorso, tenendosi contemporaneamente le elezioni comunali e

provinciali, come è normale previsione avvenga anche alla futura scadenza, si è palesata dannosa per una chiara scelta dell'elettore e per la stessa impostazione delle candidature e dei programmi, la disparità di sistema elettorale tra comuni maggiori e provincie. Il sistema sinora vigente, inoltre, comporta, in taluni e non in altri casi, la rinnovazione delle elezioni in singoli collegi qualora taluno dei consiglieri abbia a venir meno nel corso del quadriennio di mandato, senza utilità e con gli inconvenienti che il ripetersi soverchio e sporadico di elezioni implica per se stesso. Si è ritenuto pertanto di sottoporvi la seguente proposta di legge, che stabilisce per l'elezione dei Consigli provinciali il sistema proporzionale per liste provinciali concorrenti, con il metodo medesimo già disposto per l'elezione dei Consigli dei comuni aventi oltre diecimila abitanti.

Il recente dibattito, e il largo consenso della Camera per l'adozione di tal sistema in quelle elezioni dispensa dall'illustrarne l'equità, i criteri e le ragioni. Si confida pertanto che la seguente proposta sarà accolta con favore dagli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale mediante voto diretto, libero e segreto, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo le norme vigenti per l'elezione dei Consigli comunali dei comuni il cui Consiglio è composto di trenta o più membri, e le norme degli articoli seguenti ».

ART. 2.

L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La lista dei candidati per ogni provincia deve essere presentata da almeno cinquecento e non più di settecentocinquanta elettori iscritti nelle liste dei comuni compresi nella provincia. La firma dei presentatori deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Con la lista deve essere presentata:

1°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2°) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3°) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della provincia medesima di ogni candidato;

4°) l'indicazione di due delegati, che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale, con atto scritto e con sottoscrizione autenticata.

La lista e gli allegati devono essere presentati entro le ore dodici del trentesimo giorno precedente l'elezione alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, costituito a norma dell'articolo 13, al quale sono devoluti

i compiti che, nelle elezioni comunali, spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame e all'ammissione delle candidature ».

ART. 3.

L'articolo 19 della legge 8 marzo 1955, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Il voto si esprime secondo le norme stabilite dall'articolo 31 della legge 23 marzo 1956, n. 136, commi primo, secondo, e dal quarto all'ultimo.

Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a tre ».

ART. 4.

Nell'articolo 20 della legge 8 marzo 1951, n. 122, primo e terzo comma, la parola « centrale » è sostituita alla parola « circoscrizionale ».

ART. 5.

La tabella *E* allegata alla legge 23 marzo 1956, n. 136, è sostituita con la tabella *C* allegata alla legge medesima.

Nella tabella *F* allegata alla legge stessa è soppressa l'indicazione « collegio di... ».

ART. 6.

Il riassunto dei voti delle sezioni elettorali della provincia e la proclamazione dei risultati delle elezioni provinciali sono effettuati dall'ufficio elettorale centrale secondo le norme contenute nell'articolo 40 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

ART. 7.

L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno tuttavia ad essere applicate per le vacanze che aves-

sero a prodursi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge sino a che essi rimangano in carica.

ART. 8.

Gli articoli 9, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono abrogati.

ART. 9.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, con quelle della presente legge.